



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 50/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37583** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX (C.F. **XX**), nata in data **XX** a **XX** e residente in **XX** alla via **XX**, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Roberto Toscano e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Gaetano Giampalmo, con elezione di domicilio in Bari alla Via Marco Partipilo, 48;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), in persona del Ministro p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 18 febbraio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Pedone, in virtù di delega, per la ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

	Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, la prof.ssa XX , come sopra	
	generalizzata, già dipendente del Ministero dell'Istruzione, in qualità di	
	docente di scuola media di II grado presso l'Istituto professionale per i servizi	
	alberghieri e ristorazione I.P.S.S.A.R. di Molfetta sino alla data di cessazione	
	da lavoro del 1.9.2017, riferisce:	
	- che con provvedimento del 8.6.2018 veniva decretato che a decorrere	
	dal 01/09/2005 (data di passaggio nell'area personale docente, con qualifica	
	funzionale dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed	
	equiparati, per l'insegnamento di materie letterarie negli istituti di istruzione	
	secondaria di II grado – classe di concorso A050), veniva valutata la seguente	
	anzianità maturata nella qualifica di provenienza: -- anni 15 mesi 4 giorni 0	
	utile, ai fini giuridici ed economici, dalla data di passaggio di ruolo (1.9.2005);	
	-- anni 3 mesi 8 giorni 0 utile ai soli fini economici;	
	- che con successivo provvedimento del 24.9.2018 veniva trasmesso	
	prospetto dati per riliquidazione pensione cui faceva seguito missiva del	
	MIUR del 13.9.2019 di conferma del provvedimento del 8.6.2018;	
	- che con missiva I.N.P.S. del 6.5.2019 avveniva il conferimento della	
	pensione liquidata a decorrere dal 1.9.2017 (pensione diretta ordinaria di	
	vecchiaia, liquidata con sistema misto).	
	Ciò premesso, la ricorrente ritiene illegittimo tale provvedimento stante il	
	mancato calcolo e utilizzo ai fini giuridici del periodo pre-ruolo maturato e	
	pari a 3 anni ed 8 mesi utilizzati dagli enti resistenti ai soli fini economici,	
	anziché ai fini giuridici, con conseguente incidenza sull'anzianità di servizio	
	e sugli eventuali scatti di anzianità.	
	La XX ha dunque chiesto, anche previo espletamento di CTU, il	
	2	

	riconoscimento del diritto al periodo maturato pre-ruolo di 3 anni e 8 mesi,	
	con conseguente rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di	
	giurisdizione, in quanto la domanda inerisce al rapporto di lavoro e in quanto	
	tale è di esclusiva giurisdizione del giudice del lavoro e prevede come unico	
	contraddittore il Ministero dell'Istruzione e del Merito nella sua qualità di	
	Amministrazione datrice di lavoro.	
	L'ente previdenziale ha altresì eccepito la carenza di interesse, in quanto,	
	quant'anche fosse riconosciuto il periodo pre-ruolo di anni 3, mesi 8	
	sull'anzianità di servizio e sugli scatti di anzianità maturati, ciò non	
	comporterebbe, in base alle categorie dei contratti collettivi che si sono	
	susseguiti nel tempo e che sono schematizzati nelle cd "Tabelle Stanizzi", la	
	modifica di gradone ai fini della determinazione delle voci retributive utili ai	
	fini del calcolo del trattamento di quiescenza.	
	In via subordinata, l'I.N.P.S. ha infine eccepito la prescrizione dei ratei ultra-	
	quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.	
	In vista dell'udienza fissata, a seguito di rinvio dell'udienza del 3 dicembre	
	2024 su richiesta del legale del ricorrente non opposta da quello dell'I.N.P.S.,	
	è pervenuta memoria di replica, nella quale il ricorrente ha preso posizione in	
	merito all'eccezione di difetto di giurisdizione.	
	All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti,	
	insistendo per le rispettive conclusioni.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	3	

	La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla domanda	
	volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico previo	
	riconoscimento del periodo maturato pre-ruolo di 3 anni e 8 mesi.	
	In primo luogo, va dichiarata la contumacia del MIM, cui il ricorso risulta	
	ritualmente notificato all’indirizzo pec dell’Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Bari.	
	Ciò posto, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata	
	dall’I.N.P.S..	
	Al riguardo, va rammentato che sono attribuite alla giurisdizione della Corte	
	dei conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la	
	decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, compresa quella in cui si	
	allegghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto	
	adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente previdenziale.	
	In particolare, deve evidenziarsi che, come chiarito da consolidata	
	giurisprudenza delle Sezioni unite, <i>“la giurisdizione della Corte dei conti in</i>	
	<i>materia di pensioni (R.D.12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62) abbia carattere</i>	
	<i>esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla</i>	
	<i>materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto</i>	
	<i>pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (S.u.</i>	
	<i>14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n. 152, 16.01.03 n. 573)”</i> (cfr. Cass., SS.UU.,	
	ord. 153/2013).	
	Nella fattispecie in esame, la domanda è volta ad ottenere un trattamento	
	pensionistico più favorevole, previo l’accreditamento della contribuzione	
	relativa al periodo pre-ruolo di 3 anni e 8 mesi.	
	La suddetta domanda è, pertanto, funzionalmente collegata alla	
	4	

	rideterminazione della pensione e non incide in alcun modo sul pregresso	
	rapporto di servizio, la cui cognizione esula del tutto dal presente giudizio.	
	Venendo all'esame delle altre questioni preliminari, reputa questo Giudice che	
	l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall'I.N.P.S.	
	colga nel segno.	
	Al riguardo, va rammentato che ai sensi dell'art. 100 c.p.c., espressamente	
	richiamato dall'art. 7, comma 2, c.g.c., <i>“Per proporre una domanda o per</i>	
	<i>contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”</i> .	
	Nel caso di specie, la ricorrente, neanche a fronte della specifica eccezione	
	sollevata dalla controparte, non ha fornito, eventualmente con il supporto di	
	CTU contabile, alcun elemento idoneo a corroborare l'assunto, secondo cui,	
	ove fosse stato preso in esame il periodo di servizio pre-ruolo, il trattamento	
	pensionistico in godimento sarebbe stato più favorevole.	
	Risulta per contro che, in base alle disposizioni previste dai CCNL del	
	comparto Scuola, l'anzianità corrispondente al servizio pre-ruolo sarebbe del	
	tutto irrilevante ai fini della determinazione della pensione.	
	Ed infatti, come correttamente evidenziato dall'I.N.P.S., quand'anche si	
	tenesse conto del servizio pre-ruolo, la retribuzione pensionabile della XX	
	andrebbe sempre a collocarsi nello scaglione dai 15 ai 20 anni (15 anni, mesi	
	4 + anni 3, mesi 8= anni 19), come risulta evidente dalla Tabella stipendiale	
	del CCNL, c.d. Tabella Stanizzi, prodotta dall'Ente previdenziale e rispetto	
	alla quale, come detto, nulla è stato eccepito dalla ricorrente.	
	Ne discende che la richiesta di considerare ai fini pensionistici il periodo di	
	servizio pre-ruolo, ove accolta, non comporterebbe alcun effetto sul	
	trattamento pensionistico in godimento.	
	5	

	Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ad agire.	
	La natura della decisione, che ha definito il giudizio mediante questioni preliminari, giustifica la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37583 , lo dichiara inammissibile.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 18 febbraio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 27.02.2025 (F.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	(F.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	6	

[illegible]